

MSO



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 Del 29.04.2016	Oggetto: Modifiche al regolamento COSAP
-------------------------------------	--

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 11:00 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X	
V.Sindaco	Coppa Giosuè	X	
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	
	Ambrosino Francesco	X	
	Feola Giuseppe	X	
	De Martino Silverio	X	
	Ferraiuolo Francesco	X	
	Sergio D'Arco	X	
		Totale Presenti	8

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

Preliminarmente, si dà atto che è uscito dall'aula il consigliere Sergio D'Arco. Presenti in aula consiglieri n. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento COSAP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 03.06.2002 e s.m.i..

DATO ATTO CHE

- con Decreto Trasferimento Immobile (ex art.56 bis D.L. 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni con la L. 9 agosto 2013, n.98) emesso in data 22 giugno 2015 dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio – prot. n.2015/8202/DRLZ-LT, trasmessoci in pari data con nota prot. n.2015/8203/DRLZ-LT, ed assunto a protocollo comunale al n. 5965 in data 30 giugno 2015, il compendio denominato "Arenile di S. Antonio" scheda patrimoniale n.LTB0336, censito al catasto al foglio 21, particelle n.1210, 1176, 1280, 1281, 1285, 1175 è stato trasferito in proprietà al Comune di Ponza nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi;
- il Verbale di Consegna del suddetto compendio avvenuto in data 30 luglio 2015 prot. n.2015/10098/DRLZ-LT, ed assunto al protocollo comunale in data 4 agosto 2015 al n.7164, con il quale il Comune di Ponza è stato immesso nel possesso giuridico del bene trasferito ed è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi.

CONSIDERATO che il compendio oggetto di trasferimento con tutte pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi è entrato a far parte del patrimonio disponibile del Comune di Ponza;

RITENUTO necessario consentire una equa applicazione del canone in questione alle occupazioni che si realizzano nelle suddette aree e nelle aree rientranti nel patrimonio disponibile del Comune di Ponza;

RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di apportare le predette modifiche ed integrazioni al vigente regolamento COSAP al fine di assicurare un elaborato più organico sia dal punto di vista della struttura normativa che dei contenuti;

RAVVISATA, altresì, la necessità di incentivare occupazioni che mirano a migliorare la situazione ambientale e favoriscono l'abbellimento dell'isola;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli atti;

DATO ATTO che le proposte di modifica al regolamento in oggetto non incidono in diminuzione sul gettito derivante dall'applicazione della tariffa e quindi sugli equilibri generali di bilancio;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, i nuovi articoli 1, 2, 21 e 32 del vigente Regolamento COSAP, dando atto che le integrazioni e le modifiche risultano evidenziate in grassetto:<<

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e detta i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, le agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee,
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi dall'uso generale della collettività ;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione:
- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio **disponibile** e indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 2

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici appartenenti al patrimonio **disponibile** e indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto un canone, sia che la stessa ne sia esentata, con riferimento al D.lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione, D.Lgs.15.11.1993, n. 507, D.lgs. 15.12.1997 n.446 e ai sensi del presente Regolamento.

2. L'occupazione di aree private non gravate da servitù di pubblico passaggio può avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di legge.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le pensiline, chioschi e le edicole, ecc);

b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore:

b2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 100%.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 21

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette e fioriere

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

1 bis Per esigenze di abbellimento e decoro, come elementi di arredo, previa concessione, è consentita l'occupazione mediante fioriere e vasi ornamentali. Le fioriere insistenti nella stessa piazza o strada dovranno essere dello stesso tipo (materiali ammessi terracotta, legno trattato, resina effetto terracotta).

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture/elementi costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

3. I concessionari di suolo pubblico possono richiedere al Comune di occupare uno spazio aereo fino a cm. 70 per far fuoriuscire dalla concessione stessa ombrelloni, tende, ecc.

4. Le occupazioni di cui sopra non dovranno, in alcun modo, contrastare con la normativa vigente in materia di viabilità, circolazione stradale, edilizia, urbanistica, di igiene e, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. La richiesta dovrà essere presentata al Comune allegando prospetto firmato da un tecnico abilitato dell'occupazione aerea di cui se ne richiede l'autorizzazione.

Art. 32 Istituzione del canone

1. Il Comune di Ponza, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.lgs. 446/1997, assoggetta a decorrere dall' 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.lgs. 30.4.1992 n. 285.

2. Il canone è applicabile sugli spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente.>>

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2016.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Coppa Giosuè

- -per la regolarità contabile:parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Maria Rosaria Ciotti

P. Lombardo

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Pier Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2016

10 MAG 2016

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

10 MAG 2016

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Clorinda Storelli